



**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 1**

N.708-10345/2019

**Strada Provinciale n. 565 di Castellamonte.
Regolamentazione della circolazione stradale.
Conferma Obblighi e Nuove limitazioni.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Strada Provinciale n. 565 di Castellamonte. e' collegamento tra il canavese occidentale e l'eporediese;
- la strada per la quasi totalità del suo percorso è dotata di una corsia per senso di marcia con banchine laterali sia bitumate che inerbite, a metà del suo percorso si procede su tracciato curvilineo e con una riduzione della larghezza stradale delle corsie ed ulteriore restringimento in corrispondenza del "Ponte Preti" sul torrente Chiusella (assenza di segnaletica orizzontale di mezzzeria).
- Nel tratto curvilineo citato la presenza di opere di contenimento come muri di sostegno di cui molti del tipo "a secco" come anche i muretti laterali di protezione, rendono difficoltoso il transito dai mezzi pesanti.
- lungo detta strada, al fine di preservare il corpo stradale e garantire la sicurezza, sono già presenti i cartelli di divieto di sorpasso ai veicoli a motore (Fig. II 48 Art. 116) , limite massimo di velocità 50 Km/h tratto antecedente e successivo al "Ponte Preti" e limite massimo di velocità 30 Km/h per il transito sul ponte.

Vista le verifiche tecniche effettuate e in corso da parte degli uffici tecnici.

- Considerato che la segnaletica esistente risulta adeguata e coerente con lo stato dei luoghi
- Considerato che al fine di garantire maggior grado di cautela si provvede ad aggiornare le precedenti ordinanze, qualora in contrasto con la presente e contestualmente integrarle con l'imposizione del limite di transito ai veicoli aventi massa superiore ai limiti previsti dall'art. 62 del C.d.S. ;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario istituire e/o confermare le seguenti limitazioni in base alle caratteristiche della strada come di seguito riportato:

Lungo la S.P. n. 565 di Castellamonte:

- Limite di velocità non superiore a 30 km/h dal Km. 9+370 al Km. 9+620 Fig. II 50 Art. 116 D.P.R. n. 495/92;
- Limite di velocità non superiore a 50 km/h dal Km. 8+600 al Km. 9+370 e dal Km. 9+620 al Km. 9+950 Fig. II 50 Art. 116 D.P.R. n. 495/92;
- Divieto di sorpasso dal Km.8+600 al Km.10+050 Fig. II 48 Art. 116 D.P.R. n. 495/92;
- Divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore ai limiti previsti dall'art. 62 del C.d.S. compresi mezzi d'opera, dal Km. 8+450 al Km. 11+700 Fig. II 68 Art. 118 D.P.R. n. 495/92, salvo specifica istruttoria ad autorizzazione in deroga;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'

Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 – Ufficio traffico e circolazione, polizia stradale e processi sanzionatori

Corso Inghilterra, 7 – cap 10138 Torino Tel. 011 861 6109 / 6301 – e-mail: ufficio.traffico@cittametropolitana.torino.it

Pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT



Città metropolitana di Torino

sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il geom. Flavio GIAI MINIET;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

lungo la S.P. n. 565 di Castellamonte l'istituzione dei seguenti divieti e limitazioni:

- Limite di velocità non superiore a 30 km/h dal Km. 9+370 al Km. 9+620 Fig. II 50 Art. 116 D.P.R. n. 495/92;
- Limite di velocità non superiore a 50 km/h dal Km. 8+600 al Km. 9+370 e dal Km. 9+620 al Km. 9+950 Fig. II 50 Art. 116 D.P.R. n. 495/92;
- Divieto di sorpasso dal Km.8+600 al Km.10+050 Fig. II 48 Art. 116 D.P.R. n. 495/92;
- Divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a limiti previsti dall'art. 62 C.d.S. compresi mezzi d'opera dal Km. 8+450 al Km. 11+700 Fig. II 68 Art. 118 D.P.R. n. 495/92, con le specifiche di cui in premessa, salvo specifica istruttoria ad autorizzazione in deroga ;

Le precedenti ordinanze, qualora in contrasto con la presente si intendono sostituite e/o modificate.

Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 01/10/2019

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1

ing. Matteo TIZZANI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'

Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 – Ufficio traffico e circolazione, polizia stradale e processi sanzionatori

Corso Inghilterra, 7 – cap 10138 Torino Tel. 011 861 6109 / 6301 – e-mail: ufficio.traffico@cittametropolitana.torino.it

Pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT